



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letta la relazione depositata dal Custode in data 10.02.2021 con la quale si chiedeva:

*“a) assumere i provvedimenti ritenuti opportuni e consequenziali in ordine al bene pignorato nella procedura riunita e segnatamente terreno identificato [redacted] in considerazione della sospensione ex lege della procedura limitatamente al bene di cui costituisce pertinenza;*

*b) disporre in ordine alla richiesta formulata con relazione del 29.10.2020, così autorizzando il professionista delegato a proseguire la vendita del cespite di cui al LOTTO 1 con le medesima modalità (ndr. vendita sincrona mista) disposte per la vendita dei lotti E e F ed unitamente a questi ultimi e ciò per ragioni di economia processuale, così rettificando in tal senso la ordinanza di delega parziale del 28.01.2018 ovvero, ove diversamente ritenuto, assumere i provvedimenti opportuni e necessari per una corretta ed univoca prosecuzione delle attività di vendita delegate;*

*c) autorizzare altresì il sottoscritto professionista delegato a ridurre del 10% il valore di mercato stimato dei lotti E ed F (riduzione omessa dall'esperto) in ragione dell'assenza della garanzia per vizi nella vendita forzata”;*

ritenuto che, con riferimento al punto a), come emerge dalla documentazione versata in atti dall'esperto stimatore Ing. Marco D'Addelfio, il bene indicato come terreno identificato al NCT

[redacted] di fatto costituisce area di sedime e pertinenza della suddetta villa, abitata dalla debitrice esecutata, occorre prendere atto della sospensione della procedura anche con riferimento al predetto cespite;

ritenuto che, con riferimento al punto b), occorre autorizzare la richiesta formulata in data 29.10.2020, proseguendo la vendita con un abbattimento del 25% del prezzo base, rispetto a quello fissato per l'ultimo tentativo di vendita, nonché autorizzando il professionista delegato a proseguire la vendita del cespite di cui al LOTTO 1 con le medesima modalità della vendita sincrona mista disposte per la vendita dei lotti E e F ed unitamente a questi ultimi, rettificando la ordinanza di delega parziale del 28.01.2018;

ritenuto che, con riferimento al punto c) si ritiene di autorizzare quanto richiesto;

p.q.m.

prende atto della sospensione ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 30.06.2021 con

riferimento al cespite terreno identificato al [REDACTED]  
[REDACTED]

autorizza la richiesta formulata in data 29.10.2020 dal Delegato, onerandolo di proseguire la vendita con un abbattimento del 25% del prezzo base, rispetto a quello fissato per l'ultimo tentativo di vendita, nonché autorizzando il professionista delegato a proseguire la vendita del cespite di cui al LOTTO 1 con le medesima modalità della vendita sincrona mista, rettificando la ordinanza di delega parziale del 28.01.2018;

autorizza quanto richiesto alla lettera c.

Si comunichi.

Palermo, 24/03/2021

Il Giudice dell'esecuzione  
*Dott.ssa Valentina Imperiale*